Ministero dell'istruzione e del merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Scuola ad indirizzo musicale
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
PIAZZA ITALIA, 3 - SORESINA (CR) - Tel. 0374 342004
Codice meccanografico: cric80000p -*C.F.* 92006630195
email: cric80000p@istruzione.it pec: cric80000p@pec.istruzione.it sito web: www.icbertesi.edu.it
Codice Univoco di fatturazione elettronica: UFRSTS

CRIC80000P - A2C89E2 - CIRCOLARI - 0000046 - 19/10/2023 - GENITORI - U

Ai genitori delle alunne e degli alunni
p.c. Al personale docente
p.c. Al personale ATA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BERTESI"
Soresina (CR

AL DSGA
ALBOATTI

Oggetto: INFORMATIVA AI GENITORI ASSICURAZIONE.

In riferimento all'oggetto con la presente si informano le SS.LL. in indirizzo in merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 per fare chiarezza sulla reale portata dell'estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente "Decreto Lavoro" non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo esteso gli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l'unica prestazione erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all'ammontare della retribuzione del lavoratore. Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica.
Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti, ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido.

Si specifica che, in caso di infortunio o nel caso estremo di morte, l'INAIL mette in atto una protezione consistente in una pensione che sostituisce o integra lo stipendio e che deve essere proporzionale a due parametri:

- il grado di invalidità;
- l'ammontare dello stipendio dell'infortunato.

Firmato digitalmente da DANIELA ROMANO

Nel caso di danno che genera Invalidità Permanente l'INAIL non paga se il danno alla persona è inferiore al 6%; nel caso di danno intermedio (tra il 6 e il 16%) la pensione viene erogata *una tantum*.

Appare evidente che gli alunni restano esclusi dall'indennizzo morte perché non risultano essere lavoratori portatori di reddito; alla stessa misura risultano esclusi dall'indennizzo per invalidità permanente, poiché statisticamente è raro che in ambito scolastico si verificano infortuni quantificabili, in termini medici, oltre la soglia del 6% della franchigia prevista.

Le garanzie INAIL comprendono, dunque, due sole opzioni di indennizzo di danno. Inoltre tali garanzie **non comprendono la RCT dei genitori per culpa in educando,** che tutelerebbe le famiglie dai danni prodotti dai figli alla scuola e a terzi in qualunque ambito scolastico.

Pertanto la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane al momento la sola via risarcitoria, nonché l'unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Daniela Romano
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

CRIC80000P - A2C89E2 - CIRCOLARI - 0000046 - 19/10/2023 - GENITORI - U

Firmato digitalmente da DANIELA ROMANO